

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(2001/C 240 E/14)

COM(2001) 183 def. — 2001/0090(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 5 aprile 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾ stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.

(2) Con riferimento alle procedure e alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità appaiono necessari alcuni chiarimenti e, in certi settori, è necessario definire ulteriori modalità di applicazione.

(3) È opportuno che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. Poiché le spedizioni di vegetali e prodotti vegetali non sono necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello stesso Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento, è necessario istituire un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e le autorità doganali all'interno degli Stati membri e tra gli organismi ufficiali responsabili di tutti gli Stati membri.

(4) Per rafforzare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è opportuno che gli Stati membri intensifichino i controlli, i quali devono essere efficaci e compiuti secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità.

(5) È inoltre opportuno che le tasse applicate per l'esecuzione dei controlli si basino su un calcolo dei costi plausibile e siano il più possibile armonizzate in tutti gli Stati membri.

(6) Alla luce dell'esperienza è opportuno completare, chiarire o aggiornare varie altre disposizioni della direttiva in esame.

(7) Dopo l'attuazione del mercato interno, i certificati fitosanitari istituiti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) della FAO non sono più utilizzati per la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità. È importante però che gli Stati membri usino, per tali certificati, il modulo standard previsto dalla Convenzione per l'esportazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nei paesi terzi.

(8) Alcune delle funzioni dell'«autorità unica» di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario comunitario presuppongono specifiche conoscenze tecniche e scientifiche. Occorre quindi prevedere la facoltà di delegare determinati compiti ad un altro servizio.

(9) Le disposizioni vigenti in materia di modificazioni degli allegati della direttiva 2000/29/CE ad opera della Commissione e di adozione di decisioni di deroga comprendono determinate condizioni di carattere procedurale che non appaiono più giustificate né necessarie. La procedura di adozione di misure di emergenza non permette attualmente l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi. Occorre quindi modificare le disposizioni relative a queste tre procedure.

(10) Occorre ampliare le competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari da eseguire sotto la sua autorità per tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibile a nuove pratiche e nuove esperienze.

(11) È emerso che non sono chiare le modalità secondo le quali la Comunità può esercitare i propri diritti riguardo alla partecipazione finanziaria alla «lotta fitosanitaria» versata agli Stati membri; occorre quindi precisare che la Commissione agisce con l'adozione di proprie decisioni.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(12) Nella direttiva 2000/29/CE continuano a figurare alcune disposizioni (l'articolo 3, paragrafo 7, primo, secondo e quarto comma e gli articoli 7, 8 e 9) che erano state sostituite da altre disposizioni dal 1° giugno 1993 e sono pertanto obsolete; occorre pertanto abrogarle.

(13) A norma dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) ⁽¹⁾ la Comunità è tenuta a riconoscere l'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, a determinate condizioni. È opportuno precisare tali procedure di riconoscimento nel settore fitosanitario nel quadro della direttiva 2000/29/CE.

(14) Occorre modificare le disposizioni della direttiva 2000/29/CE per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 1,

a) paragrafo 1, secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

«d) il modulo dei "certificati fitosanitari" e "certificati fitosanitari di riesportazione" rilasciati dagli Stati membri per l'esportazione nei paesi terzi nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).»

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Gli Stati membri attuano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie contemplate dalla presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, contemplate dalla presente direttiva.»

2. All'articolo 2, paragrafo 1,

a) alla lettera a),

i) il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi;»

ii) al secondo comma,

— dopo il sesto trattino è inserito il settimo trattino seguente:

«— foglie, fogliame»

— è aggiunto il seguente nono trattino:

«— qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

b) alla lettera g), il testo del quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri;»

c) alla lettera i), primo comma, primo trattino, i termini «di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 2,» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d);»

d) sono aggiunte le seguenti lettere:

«j) *punto di entrata*: il luogo di introduzione nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi del primo aeroporto in caso di trasporto aereo, del primo porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della prima stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;»

k) *organismo ufficiale del punto di entrata*: l'organismo ufficiale competente per il punto di entrata;

l) *organismo ufficiale di destinazione*: l'organismo ufficiale responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

m) *ufficio doganale di partenza*: l'ufficio di partenza ai sensi dell'articolo 340ter, punto 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾;

n) *ufficio doganale di destinazione*: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340ter, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;

o) *partita*: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione, l'origine e la destinazione immediata, facente parte di una spedizione;

p) *destinazione doganale*: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾;

q) *transito*: il regime di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).»

3. All'articolo 3, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Il disposto del paragrafo 1 e del paragrafo 5, lettera a), nonché del paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera b), e del paragrafo 4 non si applica, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.»

4. Sono soppressi gli articoli 7, 8 e 9.

5. L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1:

i) primo comma, sono soppressi i termini «in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8»,

ii) dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).»;

b) al paragrafo 2, primo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione I» sono inseriti i termini, «nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4» e al secondo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione II» sono inseriti i termini, «nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4».

6. All'articolo 11, paragrafo 3, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

«In caso di applicazione del disposto del paragrafo 1 esclusivamente a parte dei vegetali, dei prodotti vegetali o al terreno di coltura, può essere utilizzato un passaporto delle piante per la parte rimanente, a norma dell'articolo 10, a condizione che non vi siano sospetti di contaminazione, né vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.»

7. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

— controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

— controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali e altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

— controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 bis, paragrafo 7, secondo comma e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

I controlli possono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'organismo ufficiale responsabile informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.»

8. L'articolo 13 è sostituito dai seguenti articoli 13, 13 bis, 13 ter e 13 quater:

«Articolo 13

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4, nonché quelle di accordi specifici conclusi al riguardo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi, gli Stati membri provvedono a che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Fermo restando il disposto dell'articolo 13bis, paragrafo 8, tali prodotti possono ricevere una destinazione doganale soltanto dopo che siano state esplesate le formalità precisate al paragrafo 2 allo scopo di accertare, per quanto possibile:

i) — che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A,

— che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato,

— che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato,

ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del “certificato fitosanitario” ufficiale o del “certificato fitosanitario di riesportazione” rilasciati conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3, o, per quanto di ragione, accompagnati dall'originale di documenti alternativi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di applicazione adottate a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci, diversi da quelli elencati nell'allegato V, parte B, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al primo comma, punto i), primo e secondo trattino. Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci rimangono sotto sorveglianza fino al momento in cui sono state esplesate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione essi che essi sono conformi ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo e al secondo comma sul loro territorio prima che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci ricevano una destinazione doganale ammessa.

2. Le formalità di cui al paragrafo 1 comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

i) su ciascuna spedizione costituita o contenente tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci oppure

ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, qualora ogni partita sia costituita o contenga tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

Scopo dell'ispezione è stabilire se

- i) la spedizione o la partita è accompagnata dall'originale dei necessari certificati o documenti alternativi, come precisato al paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);
- ii) i vegetali, prodotti vegetali o altre voci corrispondono interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi a quelli dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità) e
- iii) i vegetali, prodotti vegetali o altre voci, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, siano conformi interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, ai requisiti precisati al paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari).

Tuttavia, i controlli fitosanitari non sono necessari e possono essere effettuati solo in via eccezionale qualora:

- le attività connesse alle ispezioni della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo di provenienza nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13bis, paragrafo 5, oppure
- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 6, oppure
- sia comprovato alla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità e previa conferma da parte degli Stati membri, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti della presente direttiva, sempreché siano rispettate determinate condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione a tal fine adottate a norma del paragrafo 6.

3. Il "certificato fitosanitario" e il "certificato fitosanitario di riesportazione" di cui al paragrafo 1, punto ii) deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle "organizzazioni di protezione fitosanitaria della/nella Comunità europea".

I certificati non possono essere compilati più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci lasciano il paese terzo speditore.

Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato alla CIPV, a prescindere dal formato. Il formato deve corrispondere a quello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, nel caso di paesi non aderenti, alla Commissione.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 sono stabiliti i modelli accettabili, figuranti nelle diverse versioni dell'allegato alla CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabiliti, per casi specifici, requisiti alternativi per i "certificati fitosanitari" o i "certificati fitosanitari di riesportazione".

Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica "dichiarazioni supplementari" i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente parte dell'allegato, che sono soddisfatti.

Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A o, se pertinenti, parte B, il "certificato fitosanitario" ufficiale di cui al paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari.

Tuttavia, la presente disposizione non si applica nei casi in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure nei casi in cui non sono previsti requisiti particolari. In questi ultimi casi il "certificato fitosanitario" può essere stato rilasciato nel paese di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci.

5. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati o dei documenti alternativi, quali specificati al paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei controlli documentali a norma del paragrafo 2, secondo comma, punto i), rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di applicazione relative:

- a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, secondo comma, punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni,
- b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali non è necessario compiere controlli fitosanitari a norma del paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino,
- c) alle condizioni particolari di cui al paragrafo 2, terzo comma, terzo trattino.

La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto delle lettere a) e b).

Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri dispongono che anche le spedizioni provenienti da paesi terzi e non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano oggetto di controllo ufficiale, ove vi siano seri motivi di ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme che li riguardano.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione che stabiliscono:

- a) i casi in cui devono essere eseguite le ispezioni,
- b) la metodologia delle stesse.

Se, al termine di un controllo, rimangono dubbi in merito all'identità della spedizione, in particolare per quanto riguarda il genere, la specie e l'origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

- a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1 non si applica se i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono spostati direttamente tra due luoghi all'interno della Comunità via il territorio di un paese terzo;
- b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 non si applica in caso di transito attraverso il territorio della Comunità;
- c) disposto dell'articolo 13, paragrafo 1 non si applica agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti

vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o ad essere consumati durante il trasporto.

3. Alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1 non si applica per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

4. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1 non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

5. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività connesse con le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

6. Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1 si applica, in caso di spedizioni destinate ad una zona protetta, agli organismi nocivi e ai requisiti particolari elencati nella parte B degli allegati I, II e rispettivamente IV, con riguardo a tale zona protetta.

7. Le formalità precisate all'articolo 13, paragrafo 2, le ispezioni di cui al paragrafo 1 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati insieme alle formalità necessarie per la relativa destinazione doganale. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio ⁽¹⁾ del 10 aprile 1984.

⁽¹⁾ GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1.

Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali o prodotti vegetali per i quali, a norma dell'articolo 13, è richiesto un documento fitosanitario o un documento alternativo. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5.

Gli Stati membri prescrivono anche:

- a) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per la rispettiva destinazione doganale attraverso la seguente dichiarazione: "La presente spedizione contiene prodotti destinati ad ispezione fitosanitaria diversi dai prodotti vietati dalla normativa fitosanitaria"; inoltre, tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci devono essere indicati, sui suddetti documenti, avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)";
- b) che le autorità aeroportuali, portuali od anche gli importatori o gli operatori che siano a conoscenza, in base agli accordi intercorsi tra loro, dell'imminente arrivo di tali spedizioni, ne diano notifica preventiva all'organismo ufficiale responsabile competente per il punto di entrata e al competente ufficio doganale. Gli Stati membri possono applicare tale disposizione, mutatis mutandis, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 8.

8. I controlli documentali e le ispezioni di cui al paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati nello stesso luogo e nello stesso tempo delle altre formalità necessarie per la destinazione doganale pertinente, espletate dall'ufficio doganale di partenza in caso di transito o dall'ufficio competente per il punto di entrata.

I controlli documentali e i controlli fitosanitari sono compiuti nello stesso luogo e contemporaneamente alle suddette formalità doganali.

In caso di transito, i controlli di identità e i controlli fitosanitari devono essere compiuti dall'organismo ufficiale del punto di entrata. Tuttavia l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i controlli di identità e i controlli fitosanitari siano compiuti in tutto o in parte

dall'organismo ufficiale di destinazione, purché non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi durante il trasporto.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali possono prevedere condizioni minime per i controlli fitosanitari. Secondo la stessa procedura, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i controlli fitosanitari possono essere compiuti sul luogo di destinazione, anziché negli altri luoghi di cui sopra, purché siano fornite garanzie specifiche per quanto riguarda il trasporto dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e siano rispettate altre condizioni minime specifiche da precisare secondo la stessa procedura.

In tutti i casi i controlli fitosanitari sono considerati parte integrante delle formalità precisate all'articolo 13, paragrafo 2.

9. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata sotto la loro responsabilità.

Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

Secondo la stessa procedura, sono adottate norme relative alla cooperazione tra:

- a) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione,
- b) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di partenza e
- c) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione.

Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione e le modalità di trasmissione degli stessi, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

10. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione degli Stati membri per l'esecuzione di controlli fitosanitari di cui al paragrafo 8.

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 12, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 8.

La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

11. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3 si applica nello stesso modo ai vegetali, ai prodotti vegetali ed alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A e qualora, in esito alle formalità previste all'articolo 13, paragrafo 2, le condizioni previste al paragrafo 1 dello stesso articolo si ritengano rispettate.

12. Qualora in esito alle formalità precisate all'articolo 13, paragrafo 2, non si ritengano rispettate le condizioni previste al paragrafo 1 dello stesso articolo, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate;
- ritiro dei prodotti infetti/infestati, dalla spedizione;
- imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

— rifiuto dell'ingresso dei prodotti nella Comunità, abbinate o meno all'autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunità;

— distruzione.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo e terzo comma, si applica *mutatis mutandis*.

In caso di ritiro di cui al primo comma, secondo trattino, o di rifiuto di cui al primo comma, quarto trattino, gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dai rispettivi organismi ufficiali responsabili. All'atto dell'annullamento sul certificato viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" e recante almeno il nome di detti organismi e la data del rifiuto. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei risultati degli accertamenti, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni devono essere trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verificano in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema di informazione standardizzata.

Articolo 13 ter

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa, il cui importo è stabilito dalla Comunità ("tassa comunitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13, paragrafo 2, eseguiti a norma dello stesso articolo 13, paragrafo 1, primo o secondo comma.

2. La tassa comunitaria (fatto salvo il disposto del paragrafo 3) è fissata da ciascuno Stato membro ad un livello che consenta di coprire le spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile per:

- a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli di cui al paragrafo 1, compresi gli oneri sociali;

- b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
- c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
- d) una media della spesa complessiva sostenuta per le prove di laboratorio ripartita sul numero complessivo di spedizioni ispezionate;
- e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio;
- f) la partecipazione globale a tali controlli degli esperti indicati all'articolo 21, paragrafo 1 e
- g) un contributo al fondo fitosanitario costituito a norma del paragrafo 8.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa comunitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 2, oppure di applicare la tassa media standard indicata nell'allegato VIII bis. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'applicazione della tassa media standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

4. La tassa media standard figurante nell'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevedibili nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, indagini supplementari o analisi di laboratorio supplementari necessarie per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 12 o la traduzione dei documenti richiesti.

5. Inoltre, per i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi la tassa comunitaria può essere fissata ad un livello diverso nell'ambito o a norma di accordi fitosanitari globali in base al principio della reciprocità di trattamento con uno o più paesi terzi, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) la frequenza dei controlli,
- b) il livello degli oneri o delle tasse per l'ispezione fitosanitaria applicati da tali paesi terzi alle importazioni originarie della Comunità europea,

- c) l'imposizione di altri oneri da parte dei paesi terzi per la protezione fitosanitaria e il loro livello rispettivo.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti dell'esazione della tassa comunitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale e viene riscossa presso l'ufficio doganale competente della zona in cui l'organismo ufficiale responsabile ha compiuto i controlli, o direttamente da quest'ultimo organismo.

7. La tassa comunitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro certificazione.

8. Gli Stati membri costituiscono un fondo fitosanitario destinato a rafforzare i servizi fitosanitari in modo da permettere loro di reagire efficacemente in caso di introduzione di organismi nocivi estranei, a migliorare gli impianti e le attrezzature e a potenziare il personale di laboratorio; essi assegnano parte del gettito della tassa comunitaria a tale fondo.

Articolo 13 ter

I "certificati fitosanitari" e i "certificati fitosanitari di riesportazione" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), rilasciati dagli Stati membri per l'esportazione nei paesi terzi conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.»

9. All'articolo 14, il testo del secondo comma è modificato come segue:

- a) alla lettera c) sono soppressi i termini «d'intesa con gli Stati membri interessati»;
- b) è aggiunta la lettera seguente:
 - «e) le modificazioni dell'allegato VIII bis.»

10. L'articolo 15 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, il testo in limine e del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente:

«1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:

- all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino per quanto riguarda le altre condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B;

— all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternativa,»;

b) il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un membro dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale membro dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole della Comunità a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nell'altro paese membro dell'accordo.

A richiesta di uno o più membri dell'accordo SPS, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie.

3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 occorre stabilire che il paese esportatore deve aver accertato ufficialmente, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e occorre inoltre specificare quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità.

4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 occorre specificare se e in quale maniera gli Stati membri sono tenuti ad informare gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe.»

11. All'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate sono inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione nei confronti dei vegetali o prodotti vegetali provenienti dal paese terzo, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 19.»

12. L'articolo 17 è soppresso.

13. Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima.

3. Il periodo stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.»

14. Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Ove sia fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 19 si applica la seguente procedura:

- a) la Commissione notifica al Consiglio e agli altri Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia;
- b) ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio nel termine di un mese dalla notifica di cui alla lettera a);
- c) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.»

15. L'articolo 21 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3,

i) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— eseguire le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13bis, paragrafo 5;»

ii) dopo il quarto trattino sono inseriti i trattini seguenti:

«— sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 bis, paragrafo 3,

- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2 o in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5.;

iii) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

- «— eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7.»;

b) al paragrafo 5, secondo comma il testo della terza frase è sostituito dal seguente:

«La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea, a meno che non si sia provveduto alle necessarie attrezzature attraverso il fondo fitosanitario costituito a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 8.»

«ALLEGATO VIII bis

La tassa media standard di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 3, è fissata ai livelli seguenti:

a) per i controlli di identità, connessi o meno ai controlli documentali	per spedizione	
	— per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	5 EUR
	— per quantità maggiori	15 EUR
b) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
— talee, piantine, giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	— fino a 10 000, in numero	15 EUR
	— fino a 50 000, in numero	30 EUR
	— fino a 100 000, in numero	45 EUR
	— oltre 100 000, in numero	60 EUR
— alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compreso il materiale forestale di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	— fino a 1 000, in numero	15 EUR
	— fino a 4 000, in numero	30 EUR
	— fino a 16 000, in numero	45 EUR
	— oltre 16 000, in numero	60 EUR
— bulbi, zampe, rizomi, tuberi (diversi dalle patate)	per spedizione	
	— fino a 200 kg, in peso	15 EUR
	— fino a 800 kg, in peso	30 EUR
	— fino a 3 200 kg, in peso	45 EUR
	— oltre 3 200 kg, in peso	60 EUR

16. All'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma è aggiunta la frase seguente:

«In tal caso, la Comunità esercita il proprio diritto nel quadro di una decisione della Commissione di cui è destinatario lo Stato membro interessato.»

17. L'allegato VII, parte B, è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione»;

b) nella casella 2 del modello di certificato, la denominazione «Certificato fitosanitario di rispedizione» è sostituita dalla seguente: «Certificato fitosanitario di riesportazione».

18. Dopo l'allegato VIII è inserito il seguente allegato VIII bis:

— sementi, colture di tessuti vegetali	per partita	
	— fino a 100 kg, in peso	15 EUR
	— fino a 100 kg, in peso	30 EUR
— altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate	per spedizione	
	— fino a 5 000, in numero	15 EUR
	— fino a 20 000, in numero	30 EUR
	— fino a 40 000, in numero	45 EUR
	— oltre 40 000, in numero	60 EUR
— fiori recisi, rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	— fino a 20 000, in numero	15 EUR
	— fino a 120 000, in numero	30 EUR
	— fino a 500 000, in numero	45 EUR
	— oltre 500 000, in numero	60 EUR
— alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	— fino a 1 000, in numero	15 EUR
	— fino a 2 000, in numero	30 EUR
	— oltre 2 000, in numero	45 EUR
— foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per partita	
	— fino a 100 kg	15 EUR
	— oltre 100 kg	30 EUR
— frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	15 EUR
	— fino a 100 000 kg, in peso	30 EUR
	— fino a 400 000 kg, in peso	45 EUR
	— oltre 400 000 kg, in peso	60 EUR
— tuberi di patata	per partita	25 EUR
— legname (diverso dal materiale da imballaggio in legno e dalla corteccia)	per spedizione	
	— per m ³ di volume	0,2 EUR
— materiale da imballaggio in legno	per spedizione	15 EUR
— terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	15 EUR
	— oltre 25 000 kg, in peso	30 EUR
— semi	per partita	
	— fino a 30 000 kg, in peso	15 EUR
	— oltre 30 000 kg, in peso	50 EUR

- | | | |
|---|-------------|--------|
| — altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati | per partita | 10 EUR |
| — imballaggio (diverso dal materiale di imballaggio in legno), mezzi di trasporto | al pezzo | 5 EUR |

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.»

19. Gli eventuali rinvii alla «procedura di cui all'articolo 17» o alla «procedura di cui all'articolo 18», contenuti in disposizioni diverse da quelle modificate dai precedenti punti 1-18, si intendono fatti alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 2003 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono cor-

redate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.